

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 560

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELFINO, PERLINGIERI, BACCARINI,
LAVAGNINI e GREGORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

Norme concernenti il personale sanitario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad affrontare alcuni problemi relativi al personale del Servizio sanitario nazionale, tuttora irrisolti, alla vigilia dell'aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, con il conseguente rischio di perpetuare anomalie ed iniquità all'interno del personale.

Con l'articolo 1 si vuole affrontare e risolvere l'annoso problema degli inquadramenti del personale del Servizio sanitario nazionale in qualifiche dirigenziali del ruolo amministrativo, che, in virtù di precedenti atti esecutivi dei Consigli di amministrazione degli ospedali, delle Casse mutue degli istituti nazionali di assistenza, dei Comitati di gestione delle USL, aveva acquisito l'iscrizione dei ruoli nominativi regionali nella qualifica superiore. Occorre confermare la validità di tali atti, così come prescritto dalle norme contrattuali di cui agli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ancorchè per l'articolo 117 sia intervenuto l'annullamento del giudice amministrativo (decisione 12 marzo 1992, n. 274, della IV Sezione del Consiglio di Stato), limitatamente per le lettere a), b) e c), nella considerazione di una incompleta enucleazione dei soggetti rientranti nella disciplina di inquadramento straordinario di cui al medesimo articolo.

L'applicazione delle norme citate ininfluente ai fini economici e finanziari, in

quanto trattasi di situazioni ormai consolidate i cui oneri risultano storicamente nella spesa sanitaria ed impegnati dalle USL in sede di recepimento degli accordi di lavori di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e 384 del 1990.

L'articolo 2 prevede che il personale laureato non medico del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali possa esercitare attività di libero professionista e didattica purchè risulti iscritto ai rispettivi albi e collegi professionali e sia in regola con gli obblighi fiscali, in connessione alle responsabilità degli amministratori e dei funzionari che in sede di controllo devono accertare l'insussistenza di incompatibilità.

L'articolo 3 vuole superare l'anacronistico, irrazionale e diseconomico comma 22 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993. In tal modo viene assicurato che le graduatorie relative ai concorsi delle USL possono essere utilizzate nel biennio di validità di cui all'articolo 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (mai abrogato o sospeso), in deroga alla norma introdotta dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che limita la facoltà ai soli posti banditi e non anche a quelli vacanti o resisi successivamente vacanti nella stessa qualifica.

L'articolo 4, infine, reca norme in favore di talune categorie di personale medico degli enti previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di annullamento in sede di autotutela ovvero in sede giurisdizionale e relativi al contenuto dei suddetti articoli. Analoghi provvedimenti saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti dall'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 del personale, già in servizio presso sedi periferiche e centrali degli enti, che, alla data del 20 dicembre 1979, rivestiva le qualifiche previste dal medesimo articolo 117, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, e ricopriva incarichi riconosciuti equivalenti a quelli contemplati nello stesso articolo 117, in base all'ordinamento degli enti stessi o in sede giurisdizionale. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 è inquadrato nel decimo livello ivi indicato se in possesso dell'anzianità prevista nella qualifica di collaboratore amministrativo dall'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

1. Al personale del ruolo sanitario, di cui alle tabelle *B*, *D*, *E*, *F* e *G* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del medesimo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, a condizione che risultino iscritti ai relativi albi o collegi professionali ed in regola con i previsti obblighi fiscali.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, rimangono valide per il biennio successivo alla loro approvazione per la copertura di posti disponibili nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4.

1. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorsi per titoli ed esami, l'idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva ottenuto la suddetta qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primaria.